

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2003, N. 1.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEI AMBITI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI URBANI)

La disciplina relativa all'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione rifiuti urbani è dettata dalla legge regionale n. 25 del 1999 che:

- ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali (ATO);
- ha disciplinato le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito; ha dettato termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine pervenire ad una gestione di tipo industriale ispirata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, tutela del territorio e dell'ambiente;
- ha previsto forme di garanzia per i consumatori e per la qualità dei servizi.

La presente legge va a modificare ed integrare la l.r. 25/1999, dettando la disciplina organica del sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in considerazione da un lato dei principi statali e comunitari in materia di tutela della concorrenza, dall'altro dell'intervenuta riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, a seguito di cui la materia relativa all'organizzazione dei servizi risulta residuare alla competenza legislativa regionale esclusiva.

La legge regionale in esame si è comunque conformata ai principi posti dall'art. 35 della finanziaria 2002, che contiene la riforma statale della disciplina dei servizi pubblici e che, pur impugnato davanti alla Corte Costituzionale da parte della Regione per difetto di competenza in merito all'art. 117 co 4 della Costituzione, fino alla pronuncia resta in vigore e produce effetti.

Le novità più salienti introdotte dalla presente legge rispetto alla disciplina introdotta dalla l.r. 25/1999 sono le seguenti.

1. Per quanto riguarda i principi generali:

- ❑ si è posto l'accento sugli obiettivi ambientali e sociali che, a garanzia delle generazioni future, la gestione dei servizi pubblici locali deve perseguire in

termini di mantenimento e riproducibilità della risorsa nonché di massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo;

- ❑ al fine di accelerare l'aggregazione delle forme di gestione, si è rimosso il vincolo di cinque anni per la modificazione territoriale degli ATO, prevedendo la possibilità di azionare la procedura di cui alla legge una volta stipulate le convenzioni con le gestioni salvaguardate;
- ❑ per favorire la separazione tra ruolo di governo dei settori (posto a capo all'Agenzia di ambito) e gestione dei servizi (affidata ad un soggetto terzo), si è posta l'incompatibilità tra le cariche.

2. Per quanto riguarda le disposizioni generali sulle modalità di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- ❑ si è affermata l'impossibilità di disgiungere la gestione delle reti degli impianti da quella dei servizi. Tale scelta si è effettuata in considerazione del fatto che l'art. 35 della finanziaria 2002 prevede la possibile contemporanea presenza di tre soggetti che intervengono sui servizi pubblici quali la società delle proprietà delle reti e degli impianti, la società di gestione dei medesimi e il gestore del servizio;
- ❑ si è introdotta (in linea con il suddetto art. 35) la possibilità di gare multiservizi per l'affidamento, con criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinati con direttiva regionale e con obbligo di separazione contabile dei diversi servizi;
- ❑ si è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto del servizio ma, ai fini della tutela delle norme sulla libera concorrenza, solo a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni dell'ATO, esercenti a favore di quest'ultimi la parte prevalente della propria attività e senza la possibilità di partecipare su tutto il territorio nazionale a gare analoghe. E' questa un'applicazione dell'"appalto in house", un istituto di provenienza comunitaria non contemplato dalla normativa statale;
- ❑ si è data la possibilità ai Comuni con meno di 5 mila abitanti di chiedere al gestore di assicurare standard qualitativi omogenei ed eventualmente più elevati rispetto a quelli dell'intero ambito (così come previsto dal comma 6 dell'art. 35 della finanziaria);
- ❑ è prevista l'emanazione di una direttiva regionale che stabilisca i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione del servizio laddove proprietario di impianti e reti sia soggetto diverso dagli Enti locali.

3. Per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del Servizio idrico integrato:

- ❑ uniformandosi al sistema che il suddetto art. 35 in generale codifica per i servizi affidati con modalità diversa dall'evidenza pubblica, si è qualificata la fase di avvio del sistema quale periodo transitorio, provvedendo altresì all'allineamento per tutti gli ATO del termine finale di scadenza dell'affidamento diretto. Onde assicurare comunque il servizio, le norme transitorie hanno previsto la possibilità per l'Agenzia d'ambito di prorogare i contratti di servizio in scadenza, previo assenso del gestore, fino alla stipulazione delle convenzioni nonchè di affidare direttamente ad un gestore esistenti segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio;
- ❑ eccezionalmente è consentito a società a prevalente capitale pubblico proprietarie di reti ed impianti, fornitrici primarie del sistema idrico integrato, di gestire anche le reti e gli impianti funzionali all'attività esercitate.

4. Per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani:

- ❑ sono state introdotte le stesse innovazioni previste per il servizio idrico integrato;
- ❑ si è precisato che rientra nella fase di avvio al recupero e allo smaltimento anche il trattamento preliminare: si è conseguentemente previsto un periodo transitorio di 6 mesi entro cui gli ATO che avevano individuato le gestioni rispondenti a criteri di imprenditorialità possono individuare anche le tipologie di impianti che svolgono detta fase, ricomprendendole nel sistema;
- ❑ si è prevista la possibilità di articolare la tariffa del servizio per fasce territoriali e tipologia d'utenza con prezzo, concordato tra Agenzia e soggetti che effettuano lo smaltimento, che comunque non può discostarsi più del 20% da quello medio regionale come determinato dall'Autorità regionale per la vigilanza.